

**ATTI DI INDIRIZZO**

*Risoluzione in Commissione:*

La I Commissione,

premessò che:

la legislazione in materia di rilascio di porto di pistola per difesa personale agli ufficiali delle forze armate dello Stato, a cura dei competenti uffici di polizia amministrativa delle prefetture, è applicata sulla base di parametri assai discrezionali e poco omogenei;

l'articolo 75 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 635/1940) stabilisce che: « Agli Ufficiali in servizio attivo permanente delle forze armate dello Stato che ne facciano domanda, può essere concessa licenza gratuita di porto di rivoltella o pistola quando vestono l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato deve essere corredata da un certificato del comandante di Corpo o del capo ufficio da cui il richiedente dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio attivo permanente »;

l'interpretazione discrezionale del dettato normativo di cui sopra (facoltà di concedere), effettuata dai vice Prefetti Ispettori, i dirigenti di settore (Polizia Amministrativa) cui i Prefetti delle varie province delegano la trattazione e la valutazione delle istanze prodotte dai cittadini in materia di licenze di porto d'armi, determina, spesso, una illegittima disparità di trattamento tra cittadini di pari « status giuridico » (gli Ufficiali delle F.A.) da parte dell'Amministrazione dell'Interno, contraria ai principi della Carta Costituzionale e basata, esclusivamente, sul diverso tipo di discrezionalità esercitata dalle prefetture che ricevono l'istanza. Infatti, mentre per alcuni Ufficiali è sufficiente produrre la documentazione prevista dall'articolo 75 T.U.L.P.S. (attestato di servizio) per altri, con interpretazione ai limiti estremi del

dettato normativo, è richiesta una attestazione di « dimostrato bisogno » che, peraltro, riguarda le situazioni personali e professionali rientranti nell'articolo 42 del T.U.L.P.S. (regio decreto n. 773/1931);

l'interpretazione discrezionale, in senso fortemente restrittivo, della previsione normativa di cui all'articolo 75 T.U.L.P.S. si dimostra carente in termini di giusta tutela degli appartenenti alla categoria in questione e sensibilmente disallineata rispetto a quanto applicato negli altri Paesi della N.A.T.O.;

impegna il Governo

a dare pronta e completa attuazione al principio enunciato nell'articolo 75 T.U.L.P.S. a favore degli Ufficiali delle Forze Armate dello Stato provvedendo, a mezzo di apposito decreto, all'eliminazione delle note ministeriali in contrasto e a subordinare la concessione della licenza di porto di pistola per difesa personale agli appartenenti alla categoria in questione, unicamente al possesso dei seguenti requisiti di legge: a) assenza di carichi penali; b) idoneità al servizio militare incondizionato; c) nulla osta del Comando di appartenenza.

(7-00024) « Menia, Ascierito ».

\* \* \*

**ATTI DI CONTROLLO**

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

è iniziata la competizione per l'assegnazione da parte del CIO dell'organizzazione dei giochi Olimpici del 2012;